

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 2001, n. 140

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2000-2001.

(GU n.93 del 21-4-2001 - Suppl. Ordinario n. 88)

Vigente al: 6-5-2001

## Titolo I

## Forze di polizia ad ordinamento civile

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, così come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129, recante norme sulle "Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale di polizia e delle Forze armate";

Visti gli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione - da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualità - ai fini della adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze Armate, con esclusione dei dirigenti civili e militari nonché del personale di leva e di quello ausiliario di leva;

Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modifiche ed integrazioni, che individuano le delegazioni di parte pubblica, le delegazioni sindacali ed i rappresentanti del consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile (polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate;

Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modifiche ed integrazioni, riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 29 marzo 2000, recante: "Individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il biennio 2000-2001, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato)";

Vista l'"ipotesi di accordo sindacale" riguardante il biennio 2000-2001, per la parte economica, per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), sottoscritta - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modifiche ed integrazioni - in data 24 gennaio 2001 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale per la polizia di Stato: SIULP-SIAP - Federazione SILP per la CGIL/UIILPS - Patto federativo Italia sicura (Patto federale tra ANIP-Rinnovo sindacale-U.S.P.) - COISP; per la polizia penitenziaria: SAPPE - CISL/polizia penitenziaria - CGIL/polizia penitenziaria - UIL/polizia penitenziaria - SINAPPE - Coordinamento sindacale SIALPE/SAG - Coordinamento nazionale polizia penitenziaria FFP CISAL; per il Corpo forestale dello Stato: SAPAF - CISL/Corpo forestale dello Stato - UIL/Corpo forestale dello Stato - SAPECOFS - CGIL/Corpo forestale dello Stato;

Visto lo "schema di provvedimento di concertazione" riguardante il biennio 2000-2001, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), concertato - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e successive modifiche ed integrazioni - in data 24 gennaio 2001, dalla delegazione di parte pubblica, dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, dal Comando generale del Corpo della guardia di finanza, dalle sezioni COCER carabinieri e COCER guardia di finanza; le predette sezioni COCER non hanno sottoscritto lo schema concertato;

Viste le osservazioni formulate ai sensi dell'articolo 7, commi 4 e 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per il 2000);

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001);

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 7, comma 2, ultimo periodo, del legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 2 febbraio 2001, con la quale sono stati approvati, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modifiche ed integrazioni, previa verifica delle compatibilit  finanziarie ed esame delle osservazioni di cui ai commi 4 e 6 del medesimo articolo 7, l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno,

della difesa, delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole e forestali;

Decreta:

Art. 1.

Area di applicazione e durata

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129, il presente decreto si applica al personale dei ruoli della polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.

2. Il presente decreto concerne gli aspetti retributivi ed e' valido per il periodo dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2001.

3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sara' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennita' integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo sara' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195/1995, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129.

Art. 2

Nuovi stipendi

1. Gli stipendi stabiliti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:

|                 | + | -----   |
|-----------------|---|---------|
|                 |   | Lire    |
|                 | + | -----   |
| Livello IV      |   | 86.000  |
|                 | + | -----   |
| Livello V       |   | 90.000  |
|                 | + | -----   |
| Livello VI      |   | 96.000  |
|                 | + | -----   |
| Livello VI-bis  |   | 100.500 |
|                 | + | -----   |
| Livello VII     |   | 105.000 |
|                 | + | -----   |
| Livello VII-bis |   | 110.000 |
|                 | + | -----   |
| Livello VIII    |   | 115.000 |
|                 | + | -----   |
| Livello IX      |   | 126.000 |
|                 | + | -----   |

2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 gennaio 2001.

3. Dal 1 luglio 2000 al 31 dicembre 2000 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:

|                 | + | -----  |
|-----------------|---|--------|
|                 |   | Lire   |
|                 | + | -----  |
| Livello IV      |   | 32.000 |
|                 | + | -----  |
| Livello V       |   | 34.000 |
|                 | + | -----  |
| Livello VI      |   | 36.000 |
|                 | + | -----  |
| Livello VI-bis  |   | 37.500 |
|                 | + | -----  |
| Livello VII     |   | 39.000 |
|                 | + | -----  |
| Livello VII-bis |   | 41.000 |
|                 | + | -----  |
| Livello VIII    |   | 43.000 |
|                 | + | -----  |
| Livello IX      |   | 47.000 |
|                 | + | -----  |

4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento degli incrementi di cui al comma 1.

5. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:

|                 | + | -----      |
|-----------------|---|------------|
|                 |   | Lire       |
|                 | + | -----      |
| Livello IV      |   | 14.551.000 |
|                 | + | -----      |
| Livello V       |   | 15.853.000 |
|                 | + | -----      |
| Livello VI      |   | 17.523.000 |
|                 | + | -----      |
| Livello VI-bis  |   | 18.829.000 |
|                 | + | -----      |
| Livello VII     |   | 20.135.000 |
|                 | + | -----      |
| Livello VII-bis |   | 21.583.000 |
|                 | + | -----      |
| Livello VIII    |   | 23.031.000 |
|                 | + | -----      |
| Livello IX      |   | 26.363.000 |
|                 | + | -----      |

-----+-----

6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254.

6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254.

### Art. 3.

#### Effetti dei nuovi stipendi

1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto, riguardante il biennio 2000-2001, sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo accordo, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

4. Gli aumenti e i valori stipendiali di cui all'articolo 2, hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario, a decorrere dal 1o luglio 2000.

### Art. 4

#### Indennità pensionabile

1. Le misure dell'indennità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono rideterminate a decorrere dal 1o gennaio 2001 nei seguenti nuovi importi mensili lordi:

| Qualifiche             |                          | Lire      |
|------------------------|--------------------------|-----------|
| Vice questore aggiunto | le qualifiche equiparate | 1.240.000 |
| Commissario capo       | le qualifiche equiparate | 1.217.000 |

|                              |                         |           |
|------------------------------|-------------------------|-----------|
| Commissario                  | e qualifiche equiparate | 1.206.000 |
| Vice commissario             | e qualifiche equiparate | 1.157.000 |
| Ispettore superiore S.U.P.S. | e qualifiche equiparate | 1.178.000 |
| Ispettore capo               | e qualifiche equiparate | 1.125.000 |
| Ispettore                    | e qualifiche equiparate | 1.090.000 |
| Vice ispettore               | e qualifiche equiparate | 1.056.000 |
| Sovrintendente capo          | e qualifiche equiparate | 1.085.000 |
| Sovrintendente               | e qualifiche equiparate | 1.021.000 |
| Vice sovrintendente          | e qualifiche equiparate | 1.016.000 |
| Assistente capo              | e qualifiche equiparate | 914.000   |
| Assistente                   | e qualifiche equiparate | 832.000   |
| Agente scelto                | e qualifiche equiparate | 761.000   |
| Agente                       | e qualifiche equiparate | 700.000   |

## Art. 5.

## Assegno funzionale

1. Le misure dell'assegno di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal 10 gennaio 2001, fermi restando i requisiti previsti dal medesimo articolo, sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

| Qualifiche                                                 | 19 anni<br>di servizio<br>lire | 29 anni<br>di servizio<br>lire |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Ispettore<br>superiore S.U.P.S.<br>e qualifiche equiparate | 2.180.000                      | 3.035.000                      |
| Ispettore capo<br>e qualifiche equiparate                  | 2.180.000                      | 3.035.000                      |
| Ispettore<br>e qualifiche equiparate                       | 2.180.000                      | 3.035.000                      |
| Vice ispettore<br>e qualifiche equiparate                  | 2.180.000                      | 3.035.000                      |

|                                                |           |           |
|------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Sovrintendente capo<br>e qualifiche equiparate | 2.145.000 | 2.985.000 |
| Sovrintendente<br>e qualifiche equiparate      | 2.145.000 | 2.985.000 |
| Vice sovrintendente<br>e qualifiche equiparate | 2.145.000 | 2.985.000 |
| Assistente capo<br>e qualifiche equiparate     | 1.725.000 | 2.145.000 |
| Assistente<br>e qualifiche equiparate          | 1.725.000 | 2.145.000 |
| Agente scelto<br>e qualifiche equiparate       | 1.725.000 | 2.145.000 |
| Agente<br>e qualifiche equiparate              | 1.725.000 | 2.145.000 |

2. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della polizia di Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia e per i funzionari del Corpo forestale dello Stato, provenienti da ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal 10 gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

| Qualifiche                                        | 19 anni<br>di servizio<br>lire | 29 anni<br>di servizio<br>lire |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| -                                                 | -                              | -                              |
| Vice questore<br>aggiunto e qualifiche equiparate | 3.720.000                      | 5.085.000                      |
| Commissario capo e qualifiche equiparate          | 3.300.000                      | 5.085.000                      |
| Commissario e qualifiche equiparate               | 2.565.000                      | 3.195.000                      |
| Vice commissario e qualifiche equiparate          | 2.565.000                      | 3.195.000.                     |

Art. 6.  
Trattamento di missione

1. La maggiorazione dell'indennita' oraria di missione, corrisposta ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' incrementata, a decorrere dal 10 gennaio 2001, nella misura di L. 2.500 per ogni ora.

#### Art. 7.

##### Servizi esterni ed ordine pubblico in sede

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 il compenso giornaliero corrisposto al personale impiegato nei servizi esterni, secondo le modalita' di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' rideterminato nella misura di L. 8.100 lorde.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui all'articolo 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate dall'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e dall'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono incrementate di L. 9.500 lorde per ogni turno.

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede anche mediante ulteriore riduzione del 2 per cento delle somme stanziare in bilancio per compensi per lavoro straordinario delle singole amministrazioni per l'anno 2001.

#### Art. 8.

##### Indennita' di presenza notturna e festiva

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' rideterminata nella misura lorda di L. 6.000 per ciascuna ora.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 al personale che presta servizio in un giorno festivo l'indennita' di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, e' rideterminata nella misura lorda di L. 19.000 per ogni turno.

#### Art. 9.

##### Indennita' di imbarco e relative indennita' supplementari

1. A decorrere dal 10 gennaio 2001, le misure mensili dell'indennita' di imbarco previste alle lettere a) e b) della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988 - registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre 1988, Reg. n. 59/Finanze, foglio n. 173 - sono elevate al 50 per cento.

#### Art. 10.

##### Indennita' di bilinguismo

1. A decorrere dal 10 gennaio 2001, l'indennita' speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, al personale di cui all'articolo 1, comma 1, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici collocati a Trento e aventi competenza regionale, incrementata dall'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, e' rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde:

Attestato di conoscenza della lingua:

## Lire

-

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Attestato A.... | 408.000  |
| Attestato B.... | 340.000  |
| Attestato C.... | 272.000  |
| Attestato D.... | 245.000. |

2. A decorrere dal 10 gennaio 2001, l'indennita' speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, al personale di cui all'articolo 1, comma 1, in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta, incrementata dall'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, e' rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde:

## Lire

-

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Prima fascia....   | 408.000  |
| Seconda fascia.... | 340.000  |
| Terza fascia....   | 272.000  |
| Quarta fascia....  | 245.000. |

## Art. 11.

## Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

1. Per ogni forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' incrementato:

a) per l'anno 2001 dall'importo derivante dalla riduzione di un ulteriore 3 per cento degli stanziamenti dei capitoli dei compensi per lavoro straordinario;

b) per gli anni 2000 e 2001 dalle somme di cui all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e all'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di pertinenza di ogni singola amministrazione, come da tabella I allegata al presente decreto. Tali somme, ove non utilizzate nell'esercizio di competenza, sono riassegnate per le medesime esigenze nell'anno successivo.

## Art. 12.

## Proroga di efficacia di norme

1. Al personale di cui all'articolo 1, comma 1, continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, 10 maggio 1996, n. 359, e 16 marzo 1999, n. 254.

## Titolo II

## Forze di polizia ad ordinamento militare

## Art. 13.

## Area di applicazione e durata

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 2000, n.129, il decreto si applica al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del

personale ausiliario di leva.

2. Il presente decreto concerne gli aspetti retributivi ed e' valido per il periodo dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2001.

3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sara' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennita' integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo sara' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195/1995, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129.

#### Art. 14 Nuovi stipendi

1. Gli stipendi stabiliti dall'articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:

|                 | + |         |
|-----------------|---|---------|
|                 |   | Lire    |
|                 | + |         |
| Livello V       |   | 90.000  |
|                 | + |         |
| Livello VI      |   | 96.000  |
|                 | + |         |
| Livello VI-bis  |   | 100.500 |
|                 | + |         |
| Livello VII     |   | 105.000 |
|                 | + |         |
| Livello VII-bis |   | 110.000 |
|                 | + |         |
| Livello VIII    |   | 115.000 |
|                 | + |         |
| Livello IX      |   | 126.000 |
|                 | + |         |

2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 gennaio 2001.

3. Dal 1 luglio 2000 al 31 dicembre 2000 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:

|  |   |      |
|--|---|------|
|  | + |      |
|  |   | Lire |
|  | + |      |

|                 |  |        |
|-----------------|--|--------|
| Livello V       |  | 34.000 |
| -----+-----     |  |        |
| Livello VI      |  | 36.000 |
| -----+-----     |  |        |
| Livello VI-bis  |  | 37.500 |
| -----+-----     |  |        |
| Livello VII     |  | 39.000 |
| -----+-----     |  |        |
| Livello VII-bis |  | 41.000 |
| -----+-----     |  |        |
| Livello VIII    |  | 43.000 |
| -----+-----     |  |        |
| Livello IX      |  | 47.000 |
| -----+-----     |  |        |

4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento degli incrementi di cui al comma 1.

5. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:

|                 |  |            |
|-----------------|--|------------|
|                 |  | Lire       |
| -----+-----     |  |            |
| Livello V       |  | 15.853.000 |
| -----+-----     |  |            |
| Livello VI      |  | 17.523.000 |
| -----+-----     |  |            |
| Livello VI-bis  |  | 18.829.000 |
| -----+-----     |  |            |
| Livello VII     |  | 20.135.000 |
| -----+-----     |  |            |
| Livello VII-bis |  | 21.583.000 |
| -----+-----     |  |            |
| Livello VIII    |  | 23.031.000 |
| -----+-----     |  |            |
| Livello IX      |  | 26.363.000 |
| -----+-----     |  |            |

6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'articolo 41, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254.

#### Art. 15.

##### Effetti dei nuovi stipendi

1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi,

compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto, riguardante il biennio 2000-2001, sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo decreto, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

4. Gli aumenti e i valori stipendiali di cui all'articolo 14, hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario a decorrere dal 1o luglio 2000.

#### Art. 16 Indennita' pensionabile

1. Le misure dell'indennita' pensionabile di cui all'articolo 44, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono rideterminate, a decorrere dal 1o gennaio 2001, nei seguenti nuovi importi mensili lordi:

| Gradi                                                   | Lire      |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| Tenente colonnello                                      | 1.240.000 |
| Maggiore                                                | 1.217.000 |
| Capitano                                                | 1.206.000 |
| Tenente                                                 | 1.157.000 |
| Sottotenente                                            | 1.123.000 |
| Maresciallo aiutante S.U.P.S.<br>e Maresciallo aiutante | 1.178.000 |
| Maresciallo capo                                        | 1.125.000 |
| Maresciallo ordinario                                   | 1.090.000 |
| Maresciallo                                             | 1.056.000 |
| Brigadiere capo                                         | 1.085.000 |
| Brigadiere                                              | 1.021.000 |
| Vice brigadiere                                         | 1.016.000 |
| Appuntato scelto                                        | 914.000   |

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Appuntato                                 | 832.000 |
| Carabiniere scelto e<br>finanziere scelto | 761.000 |
| Carabiniere e finanziere                  | 700.000 |

## Art. 17.

## Assegno funzionale

1. Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, fermi restando i requisiti ivi previsti, a decorrere dal 1o gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

| Qualifiche                                              | 19 anni<br>di servizio | 29 anni<br>di servizio |
|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| lire      lire                                          |                        |                        |
| Maresciallo aiutante S.U.P.S.<br>e maresciallo aiutante | 2.180.000              | 3.035.000              |
| Maresciallo capo                                        | 2.180.000              | 3.035.000              |
| Maresciallo ordinario                                   | 2.180.000              | 3.035.000              |
| Maresciallo                                             | 2.180.000              | 3.035.000              |
| Brigadiere capo                                         | 2.145.000              | 2.985.000              |
| Brigadiere                                              | 2.145.000              | 2.985.000              |
| Vice brigadiere                                         | 2.145.000              | 2.985.000              |
| Appuntato scelto                                        | 1.725.000              | 2.145.000              |
| Appuntato                                               | 1.725.000              | 2.145.000              |
| Carabiniere scelto e<br>finanziere scelto               | 1.725.000              | 2.145.000              |
| Carabiniere e finanziere                                | 1.725.000              | 2.145.000.             |

2. Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal 10 gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

| Qualifiche         | 19 anni<br>di servizio<br>lire | 29 anni<br>di servizio<br>lire |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tenente colonnello | 3.720.000                      | 5.085.000                      |
| Maggiore           | 3.300.000                      | 5.085.000                      |
| Capitano           | 2.565.000                      | 3.195.000                      |
| Tenente            | 2.565.000                      | 3.195.000                      |
| Sottotenente       | 2.565.000                      | 3.195.000                      |

#### Art. 18.

##### Trattamento di missione

1. La maggiorazione dell'indennita' oraria di missione, corrisposta ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' incrementata, a decorrere dal 10 gennaio 2001, nella misura di L. 2.500 per ogni ora.

#### Art. 19.

##### Servizi esterni ed ordine pubblico in sede

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 il compenso giornaliero corrisposto al personale impiegato nei servizi esterni, secondo le modalita' di cui all'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' rideterminato nella misura di L. 8.100 lorde.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui all'articolo 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate dall'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, dall'articolo 42, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995 n. 395, e dall'articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono incrementate di L. 9.500 lorde per ogni turno.

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede anche mediante ulteriore riduzione del 2 per cento delle somme stanziare in bilancio per compensi per lavoro straordinario delle singole amministrazioni per l'anno 2001.

## Art. 20.

## Indennita' di presenza notturna e festiva

1. A decorrere dal 1o gennaio 2001 al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui all'articolo 51, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' rideterminata nella misura lorda di L. 6.000 per ciascuna ora.

2. A decorrere dal 1o gennaio 2001 al personale che presta servizio in un giorno festivo l'indennita' di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, e' rideterminata nella misura lorda di L. 19.000 per ogni turno.

## Art. 21.

## Indennita' di imbarco e relative indennita' supplementari

1. A decorrere dal 1o gennaio 2001, le misure mensili dell'indennita' di imbarco previste alle lettere a) e b) della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988 - registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre 1988, Reg. n. 59/Finanze, foglio n. 173, sono elevate al 50 per cento.

## Art. 22.

## Indennita' di bilinguismo

1. A decorrere dal 1o gennaio 2001, l'indennita' speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, al personale di cui all'articolo 13, comma 1, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici collocati a Trento e aventi competenza regionale, incrementata dall'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, e' rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde:

Attestato di conoscenza della lingua:

lire

-

|                  |          |
|------------------|----------|
| Attestato A .... | 408.000  |
| Attestato B .... | 340.000  |
| Attestato C .... | 272.000  |
| Attestato D .... | 245.000. |

2. A decorrere dal 1o gennaio 2001, l'indennita' speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, al personale di cui all'articolo 13, comma 1, in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta, incrementata dall'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro dicembre 1992, e' rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde:

lire

-

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Prima fascia....   | 408.000  |
| Seconda fascia.... | 340.000  |
| Terza fascia....   | 272.000  |
| Quarta fascia....  | 245.000. |

## Art. 23.

## Efficienza dei servizi istituzionali

1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare, le risorse finanziarie di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 25, sono così incrementate:

a) per l'anno 2001 dall'importo derivante dalla riduzione di un ulteriore 3 per cento degli stanziamenti dei capitoli dei compensi per lavoro straordinario;

b) per gli anni 2000 e 2001 dalle somme di cui all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e all'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di pertinenza di ogni singola amministrazione, come da tabella I allegata al presente decreto. Tali somme, ove non utilizzate nell'esercizio di competenza, sono riassegnate per le medesime esigenze nell'anno successivo.

## Art. 24.

## Proroga di efficacia di norme

1. Al personale di cui all'articolo 13, comma 1, continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, 10 maggio 1996, n. 359, e 16 marzo 1999, n. 254.

## Art. 25.

## Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 153,72 miliardi per il 2000 e in lire 1.438,95 miliardi a decorrere dal 2001, si provvede: quanto a lire 153,72 miliardi per il 2000 e a lire 1.416,94 miliardi a decorrere dal 2001 mediante l'utilizzo delle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 19, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 50, commi 2 e 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e quanto a lire 22,01 miliardi a decorrere dal 2001 mediante riduzione proporzionale degli stanziamenti per lavoro straordinario iscritti negli stati di previsione dei Ministeri dell'interno e della giustizia destinati al personale oggetto del presente provvedimento.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

Tabella I  
Articoli 11 e 23

|                                        | Anno 2000<br>(in milioni) | Anno 2000<br>(in milioni) |
|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                        | -                         | -                         |
| Polizia di Stato ....                  | 11.150                    | -                         |
| Corpo della polizia penitenziaria .... | 3.940                     | -                         |
| Corpo forestale dello Stato ....       | 820                       | 800                       |
| Arma dei carabinieri ....              | 12.190                    | 18.000                    |
| Corpo della guardia di finanza ....    | 6.990                     | 17.000                    |
| <b>Totali</b>                          | <b>35.090</b>             | <b>35.800</b>             |

N.B.: gli importi sono comprensivi degli oneri a carico dello Stato, ivi compresa IRAP. Quelli afferenti all'anno 2000 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 9 febbraio 2001

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

Bassanini, Ministro per la funzione pubblica

Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Bianco, Ministro dell'interno

Mattarella, Ministro della difesa

Del Turco, Ministro delle finanze

Fassino, Ministro della giustizia

Pecoraro Scanio, Ministro per le politiche agricole e forestali

Visto, il Guardasigilli: Fassino

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2001

Ministeri istituzionali, registro n. 4 Interno, foglio n. 154